

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 742 del 14 febbraio 2022

Avviso pubblico - rettifica delle ordinanze commissariali 10 luglio 2019, n.497 e 1° agosto 2019, n.506 a seguito di riesame di posizione giuridica in tema di possesso del titolo a presentare istanza di contributi - Revoca DELL'archiviazione dell'istanza RCR98959 e contestuale revoca dell'ammissione dell'istanza RCR105337

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Richiamato l'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 «*inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino*», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 26 giugno 2017, n. 26, in forza del quale sono state raccolte dagli interessati le «*schede di segnalazione del danno*» per diverse tipologie di immobili, ivi comprese quelle relative ad edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo.

Richiamata l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 avente ad oggetto: «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento*» con la quale - tra l'altro - si è disposto: «*5. di procedere per quanto riguarda le Civili Abitazioni all'adozione di una ... ordinanza attuativa in linea con le disposizioni già assunte con le ordinanze 15 e 16 e s.m.i.*».

Vista l'ordinanza 29 giugno 2018, n. 400 «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 - Secondo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili*

(*Esiti B-C*) ovvero interamente inagibili (*Esiti E0, E1, E2 ed E3*)», con la quale, si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che fossero utilizzati al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e siano stati da questi danneggiati e resi inagibili.

Vista l'ordinanza 10 luglio 2019, n. 497 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Sedicesimo provvedimento - Domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 400 e finalizzate all'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che fossero utilizzati al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e siano stati da questi danneggiati e resi inagibili - Ammissione dei progetti al successivo iter istruttorio*», con la quale è stato approvato l'esito della preistruttoria agita dalla Struttura Commissariale sulle istanze pervenute e - fra l'altro - è stata disposta la non ammissibilità e l'archiviazione dell'istanza tardiva RCR98959, la quale, in forza della documentazione prodotta all'epoca dal richiedente, appariva essere priva dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1°, dell'ordinanza n. 400, giacché il richiedente stesso non risultava essere residente al momento del sisma presso l'edificio per il quale veniva richiesto il contributo.

Vista altresì l'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 - ottavo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ed E3)*», con la quale, si è provveduto a dare attuazione all'Avviso Pubblico in argomento, per quanto attiene all'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e siano stati da questi danneggiati e resi inagibili.

Vista l'ordinanza 1° agosto 2019, n. 506 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - diciassettesimo provvedimento - Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti b-c) ovvero interamente inagibili (esiti e0, e1, e2 ed e3) - ammissione dei progetti al successivo iter istruttorio*», con la quale è stato approvato l'esito della preistruttoria agita dalla Struttura Commissariale sulle istanze pervenute e - fra l'altro - è stata disposta l'ammissibilità dell'istanza tardiva RCR105337, proposta dal medesimo soggetto richiedente dell'istanza citata RCR98959.

Dato atto che la compiuta valutazione circa l'ammissibilità delle istanze al contributo, come espressamente previsto dalle ordinanze nn. 15, 16, 400 e 449, è da ricondursi nell'ambito istruttorio finalizzato alla definizione del contributo concedibile, di competenza dei Comuni, di tal che l'attività preistruttoria della Struttura Commissariale ha potuto fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni e sui documenti trasmessi dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza o da questo integrati successivamente.

Evidenziato che gli esiti della preistruttoria erano stati puntualmente comunicati via p.e.c. all'Amministrazione Comunale territorialmente competente e al tecnico incaricato dal richiedente il contributo, senza che questi sollevassero obiezioni.

Preso atto del fatto che il Comune di Quistello, a seguito di un riesame delle pratiche condotto dal nuovo responsabile dell'ufficio tecnico, in data 16 novembre 2021, con nota protocollo n. 13489, ha chiesto interpello urgente al Comitato Tecnico Scientifico, al fine di ottenere un parere circa la concessione di contributi autorizzata, con riferimento all'istanza RCR105337, con la

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

ordinanza sindacale 29 settembre 2020, n.92, poi rettificata con la successiva Ordinanza 20 novembre 2020, n. 109, ritenendo la concessione stessa potenzialmente errata.

Preso atto, altresì, del fatto che, a seguito degli approfondimenti eseguiti dai legali di ANCI Lombardia nel corso della disamina di approfondimento del quesito, preliminarmente alla presentazione in seno al Comitato Tecnico Scientifico, si è potuto accertare che il richiedente era coerede dell'originale proprietario dell'immobile oggetto delle istanze RCR98959 e 105337 e che quest'ultimo era residente al momento del sisma nell'immobile stesso; fatti questi non noti all'atto delle precedenti preistruttorie eseguite sulle rispettive istanze.

Preso atto del fatto che, tali nuovi fatti accertati solo in questa sede, non noti e mai comunicati all'atto dell'attività preistruttoria, determinano una diversa titolarità del richiedente nel presentare l'istanza di contributo, tanto che l'istanza RCR98959 avrebbe dovuto trovare accoglimento, mentre la successiva RCR105337 avrebbe dovuto invece essere archiviata.

Visto l'articolo 21-quinques, comma 1°, della legge n.241/90, il quale prevede che «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ... il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole possa essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato».

Ritenuto che, nel caso di specie, sono da considerarsi sussistenti i presupposti di cui alla norma sopra richiamata, in quanto, da un lato, la situazione di fatto, rispetto a quella considerata dalla Struttura Commissariale in sede di preistruttoria sulle istanze di cui trattasi, si è modificata sulla base di elementi che, alla luce di quanto sopra evidenziato, non erano prevedibili dalla stessa Struttura Commissariale e, d'altro lato, l'emergenza degli elementi in questione impone di rideterminarsi sulle istanze anzidette, nel perseguimento del pubblico interesse correlato alle esigenze di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Considerata, pertanto, la necessità di ricondurre nel corretto alveo amministrativo le istanze RCR98959 e 105337, presentate dal medesimo soggetto, per il medesimo bene immobiliare danneggiato e reso inagibile dagli eventi sismici del maggio 2012.

Ritenuto, in tale direzione, di dover procedere alla parziale revoca e susseguente modifica, *in parte qua*, dell'ordinanza 10 luglio 2019, n. 497, aggiungendo al Punto 1., Tabella 1 «Istanze ammesse» la riga:

4	98959	QUISTELLO	Ammessa	€ 142.000,00
---	-------	-----------	---------	--------------

e togliendo alla Tabella 2 «Istanze Archivate» la riga:

4	98959	QUISTELLO	Archiviata
---	-------	-----------	------------

Ritenuto altresì di dover analogamente procedere alla parziale revoca e susseguente modifica dell'ordinanza 1° agosto 2019, n. 506, eliminando al punto 1., Tabella 1 «Istanze ammesse» la riga:

1	105337	QUISTELLO	Ammessa	€ 329.417,89
---	--------	-----------	---------	--------------

e togliendo alla Tabella 2 «Istanze Archivate» la riga:

1	105337	QUISTELLO	Archiviata
---	--------	-----------	------------

Preso atto del fatto che le suindicate modifiche comportano il successivo necessario adeguamento degli atti istruttori e di concessione sin qui emessi dal Sindaco di Quistello in relazione alle istanze in argomento RCR98959 e RCR105337.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di per le ragioni di cui in premessa, di procedere, ai sensi dell'articolo 21-quinques, comma 1°, della legge n. 241/90, alla parziale revoca e susseguente modifica delle ordinanze commissariali nn. 497 e 506 nel seguente modo:

a) al Punto 1. dell'ordinanza 10 luglio 2019, n.497, la Tabella 1 «Istanze ammesse» viene ampliata con l'aggiunta della seguente riga:

4	98959	QUISTELLO	Ammessa	€ 142.000,00
---	-------	-----------	---------	--------------

b) al Punto 1. dell'Ordinanza 10 luglio 2019, n. 497, la Tabella 2 «Istanze Archivate» viene ridotta con la cancellazione della seguente riga:

4	98959	QUISTELLO	Archiviata
---	-------	-----------	------------

c) al punto 1. dell'ordinanza 1° agosto 2019, n.506, la Tabella 1 «Istanze ammesse» viene ridotta con la cancellazione della seguente riga:

1	105337	QUISTELLO	Ammessa	€ 329.417,89
---	--------	-----------	---------	--------------

d) al Punto 1. dell'ordinanza 1° agosto 2019, n. 506, la Tabella 2 «Istanze Archivate» viene ampliata con l'aggiunta della seguente riga:

1	105337	QUISTELLO	Archiviata
---	--------	-----------	------------

2. che il Sindaco di Quistello, quale soggetto in avalimento deputato alla verifica della conformità dell'intervento, al rilascio del titolo abilitativo, alla verifica dell'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto, alla determinazione del contributo ammissibile, nonché alla relativa gestione della pratica nel corso dell'esecuzione dell'intervento finanziato, ai sensi delle ordinanze nn. 15, 16, 400 e 449, provveda ai necessari adeguamenti istruttori e degli atti di concessione sin qui emessi in relazione alle istanze in argomento RCR98959 e RCR105337, dandone notizia al Commissario;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Quistello, nonché di pubblicare lo stesso nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana